



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ 2022

Allegato "A"

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Soggetto attivo
- Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Titolo II - Presupposto e soggetti passivi

- Articolo 4 - Definizioni
- Articolo 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 6 - Soggetti passivi
- Articolo 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Articolo 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 10 - Superficie degli immobili

Titolo III - Tariffe

- Articolo 11 - Costo di gestione
- Articolo 12 - Determinazione della tariffa
- Articolo 13 - Articolazione della tariffa
- Articolo 14 - Conferimento rifiuti - Livello minimo di conferimento - ricostruzione dei conferimenti
- Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo
- Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 17 - Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 18 - Contenitori per le utenze domestiche
- Articolo 19 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 20 - Contenitori per le utenze non domestiche
- Articolo 21 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 22 - Scuole statali
- Articolo 23 - Tributo giornaliero
- Articolo 24 - Tributo provinciale

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

- Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 27 - Riduzioni per il recupero
- Articolo 28 - Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani e obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il rientro nel servizio pubblico di raccolta
- Articolo 29 - Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari
- Articolo 30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 31 - Fruizione di riduzioni e agevolazioni

Titolo V - Dichiarazione, versamento, attività accertativa e procedure correlate e consequenziali

- Articolo 32 - Obbligo di dichiarazione

Articolo 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
Articolo 34 – Versamento
Articolo 35 – Funzionario responsabile
Articolo 36 – Accertamento e rateazione dei pagamenti
Articolo 37 – Riscossione coattiva
Articolo 38 – Sanzioni
Articolo 39 - Inadempimento agli obblighi di versamento
Articolo 40 - Somme di modesto ammontare
Articolo 41 – Contenzioso
Articolo 42 – Reclami scritti, rettifica importi non dovuti e/o rimborsi e rateizzazioni

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 43 - Disposizioni finali ed efficacia

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai relativi allegati L-quater e L- quinquies e al Regolamento comunale di igiene urbana.

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

Articolo 4 - Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione ivi comprese le attività di Bed & Breakfast ed Agrituristiche rapportandole ai giorni annui di effettiva apertura sulla base di apposite attestazioni fornite da suddette utenze;
- f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali, oppure con utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. Sono soggetti alla categoria 4 (Esposizione autosaloni) di cui all'allegato b), le utenze non domestiche riguardanti l'attività di ambulante di qualsivoglia categoria laddove si dimostri che i locali individuati ed utilizzati quale autorimessa per l'autoveicolo, (destinato allo espletamento della propria attività in modo principale ed esclusivo), non vengano in alcun modo utilizzati per l'attività di vendita o di magazzino.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Articolo 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) gli edifici adibiti al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
 - d) i locali, o porzioni di locali, stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) La superficie relativa ad ogni unità immobiliare la cui altezza non superi m. 1,50.

i) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli dei clienti e dei dipendenti, le aree verdi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da TARI ai sensi del presente articolo verrà applicato la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

Articolo 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
- c) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere.

3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

- c) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e non sia obbiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusioni delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o locali accessori a locali tassabili) le seguenti percentuali di computo:

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetro resine	75

5. Gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui agli art. 33 e 34 del presente regolamento, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice EER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti distinti per codice EER o altra documentazione idonea attestante lo smaltimento (MUD se obbligatorio), in conformità alla normativa vigente, presso imprese a ciò abilitate entro il giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 10 - Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; procedure che consentiranno l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna.

Sino ad allora si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La superficie rilevante per l'applicazione della Tari è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) Conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - c) Ai fini dell'attività di accertamento e fino a prova contraria, il Comune può presumere che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Attuato l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI;
- a) Delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rispetto dell'art.6 della Legge 27 luglio 2000, n.212;
 - b) Delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima fino a m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione, nonché le eventuali ulteriori superfici operative, come le zone di pulizia degli autoveicoli.

Titolo III – Tariffe

Articolo 11 - Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario (PEF) con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 267/2000.

Articolo 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta:
 - a) da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una *quota variabile calcolata*, ragguagliata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
 - c) da una *quota a misura*, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto.
4. Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, specificandolo:
 - a) per unità di peso, dato dal rapporto tra il complesso dei costi variabili rispetto alla produzione globale di rifiuto secco indifferenziato;
 - b) per unità di volume, ragguagliato al volume medio del contenitore e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

Articolo 14 - Conferimento rifiuti - Livello minimo di conferimento - ricostruzione dei conferimenti

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica.
2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani, utilizzando i sacchi o i contenitori forniti dal Comune o dall'Ente Gestore.
3. La dotazione annuale standard di sacchi, commisurata al livello minimo di conferimento di cui all'articolo 18, secondo comma e all'articolo 20, secondo comma, è gratuita. Il ritiro di ulteriori sacchi comporta l'addebito del costo di acquisto dei medesimi, indicato nelle delibere tariffarie.
4. Il Comune può individuare ulteriori contenitori volti al miglioramento del servizio.
5. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, il livello minimo di conferimento, addebitato anche in presenza di conferimenti inferiori.
6. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.
7. Il Comune può attivare servizi di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono e in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti.

Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaggio.

Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La *quota variabile calcolata* della tariffa per le utenze domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze domestiche, al netto dei costi relativi al rifiuto secco indifferenziato, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La *quota variabile misurata* della tariffa per le utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 13 comma 4, fermo restando l'addebito del livello minimo di conferimento di cui all'art. 14. Il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. E' inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune.

Articolo 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza anagrafica, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante per ogni 40 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 34, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 18 - Contenitori per le utenze DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore

Indifferenziato	n.1 Bidone da 50 /120 lt. dotato di microchip
Organico	n. 1 Contenitore da lt. 25
Vetro/Alluminio	n. 1 Contenitore da lt. 40

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi per la consegna dei rifiuti:

Rifiuto	Sacchi
Organico	Sacchi dedicati da 10 lt. (quantitativo fissato annualmente da delibera tariffaria)
Plastica	Sacchi dedicati da 110 lt. (quantitativo fissato annualmente da delibera tariffaria)
Pannolini bambini e adulti *	Sacchi dedicati da 80 lt (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti)

3. A richiesta vengono consegnati sacchetti per la raccolta della carta (50 lt) con addebito fissato annualmente da delibera tariffaria.
4. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.
5. Verranno addebitati a parte i quantitativi di sacchi oltre il limite garantito, in base al costo specifico stabilito dal Comune di volta in volta in sede di deliberazione tariffaria.
6. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La *quota fissa* addebitata alle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La *quota variabile calcolata* addebitata alle utenze non domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze non domestiche, al netto dei costi relativi al rifiuto secco indifferenziato, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora i rifiuti conferiti al servizio pubblico siano superiori al limite quantitativo stabilito del Regolamento di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o, se superiore, al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato.

3. La *quota variabile misurata* addebitata alle utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 13, comma 4, fermo restando

l'addebito del livello minimo di conferimento di cui all'art. 14. Il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. E' inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune.

Articolo 20 - Contenitori per le utenze NON DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	Bidone carrellato dotato di microchip di diversa dimensione parametrata all'attività svolta
Organico	Bidone di diversa dimensione parametrata all'attività svolta
Vetro/Alluminio	Bidone di diversa dimensione parametrata all'attività svolta

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi e contenitori per la consegna dei rifiuti nelle modalità e limiti sotto riportati:

Rifiuti	Sacchi / Contenitori
Plastica	Sacchi da 110 Lit. (gialli) (quantitativo fissato annualmente da delibera tariffaria)
Carta	Contenitori carrellati secondo le necessità dell'utenza da Lt.120 a Lt. 1100

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 21 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche di cui al D.P.R 158/1999 sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza:

Categorie delle utenze non domestiche.

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria anche ai sensi del secondo periodo del primo comma sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 22 - Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta

disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 23 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, ad esclusione delle occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a cui si applica il canone unico mercatale.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'art. 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero mediante modello F24.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 24 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione come fissata dalla normativa vigente;

3. Viene scontata totalmente la quota variabile calcolata per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti nel comune e già intestatari di un'utenza abitativa residente, a condizione che per tali utenze non sia associata la dotazione per porta a porta.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'utenza dovrà dare immediata comunicazione della cessazione dell'utilizzo dei sistemi di compostaggio; potranno essere effettuati sopralluoghi presso le utenze domestiche per verificare l'effettivo utilizzo del sistema dichiarato.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale occupati o condotti in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il quarto e sesto comma dell'art. 25.
4. Relativamente alle attività di ristorazione stagionale alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande" come risultante dall'atto autorizzativo / SCIA, mentre per il restante periodo dell'anno ai medesimi locali viene applicata la tariffa "04 - Esposizioni, autosaloni".
5. Relativamente alle utenze destinate a "Bed and Breakfast", si applica il tributo nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile se adibiti ad uso stagionale e discontinuo per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 27 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti, che il produttore dimostri di aver avviato in proprio al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa di cui all'art.19 comma 2 è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'Ente Gestore, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto

che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti effettivamente recuperati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi "kd" della specifica attività, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, per una percentuale non superiore al 50%. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, corrisponde al valore determinato moltiplicando le quantità documentate di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati a recupero per una percentuale non superiore al 50% del costo unitario a carico del Comune "Cu" di cui al punto 4.4 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), come desumibile dal Piano Finanziario di cui all'art. 11, e dalle relative deliberazioni tariffarie. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale. Per fruire della presente riduzione è necessario aver restituito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i contenitori per la consegna dei rifiuti recuperabili e non aver ritirato sacchi presso i distributori.

4. Il Comune potrà integrare il servizio pubblico con servizi di raccolta aggiuntivi dedicati alle utenze non domestiche caratterizzate da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. I costi di questi servizi aggiuntivi saranno a carico delle utenze stesse.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato della documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera, solo ed esclusivamente se non vi sono pendenze nei pagamenti della TARI, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione alla prima scadenza utile dell'avviso di pagamento della tariffa o qualora non si possa procedere si procederà al rimborso.

7. Il produttore che ha beneficiato della riduzione, nel caso in cui sia obbligato, deve presentare, a specifica richiesta, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

8. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 28 Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani e obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il rientro nel servizio pubblico di raccolta

(artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Sono, pertanto, escluse dalla corresponsione delle quote variabili calcolate e misurate le utenze non domestiche che:

a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

c) dichiarano di far ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la

totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune all'ufficio Ambiente ed Ecologia e all'ufficio Tributi, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare, per la comunicazione presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'utenza non domestica si impegna a presentare regolarizzazione della comunicazione presentata entro il 31 maggio 2021 integrando la stessa in base alle disposizioni previste dal presente articolo entro la data del 30 settembre 2021. Qualora l'utenza non domestica non provveda entro il termine indicato la comunicazione è da ritenersi inefficace a tutti gli effetti.

4. La comunicazione attesta l'attivazione di un contratto per il recupero dei propri rifiuti urbani, indicandone le tipologie, distinte per codici EER, e le relative quantità presunte. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal titolare /legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le dotazioni consegnate al momento dell'apertura dell'utenza compreso l'eventuale ecopass, entro il 31/12 dell'anno precedente all'uscita dal servizio pubblico, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti), nel caso in cui il contratto non abbia durata quinquennale l'utenza non domestica si impegna a trasmettere il rinnovo dello stesso o altro affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente affidamento, pena inefficacia della comunicazione per l'anno di riferimento. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 3 e 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. L'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico; L'ufficio Tributi a seguito di comunicazione ricevuta dall'utenza non domestica provvederà all'aggiornamento della banca dati delle utenze.

7. Non saranno considerate valide le comunicazioni presentate oltre il termine indicato al comma 3 per l'anno successivo e pertanto dovranno essere ripresentate dall'utenza non domestica entro i termini previsti allegando la documentazione prevista.

8. Per i soggetti passivi dal 1° giugno 2021 la comunicazione deve essere presentata, unitamente ai documenti previsti dal regolamento, entro il 30.11.2021 affinché la scelta di conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico abbia effetto dal 01.01.2022; per i soggetti passivi dal 1° dicembre 2021 la comunicazione deve essere presentata, unitamente ai documenti previsti dal regolamento, entro il 30.06.2022 affinché la scelta di conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico abbia effetto dal 01.01.2023.

9. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune all'ufficio Ambiente ed Ecologia e Tributi, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

12. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune - ufficio Ambiente ed Ecologia e Tributi, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. L'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune, ricevuta la comunicazione di reintegro nel servizio pubblico di raccolta, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti. L'ufficio Tributi a seguito di comunicazione trasmessa dall'utenza non domestica provvederà all'aggiornamento della banca dati delle utenze.

Articolo 29 - Riduzione per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Nuvoletto l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.

4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.

5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma 1 di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.

6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.

7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

- a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;

- c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

12. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione di cui all'articolo 27 del presente regolamento in particolare per quanto concerne l'“Elenco Europeo Rifiuti” codice EER 200108 (ex CER 200108).

13. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla regolarità nei pagamenti della TARI.

Articolo 30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa (parte fissa e variabile), nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 31 - Fruizione di riduzioni e agevolazioni

1. Qual ora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.

3. Le riduzioni e le agevolazioni cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Titolo V - Dichiarazione, versamento, attività accertativa e procedure correlate e consequenziali

Articolo 32 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione dei componenti la famiglia anagrafica. Le utenze domestiche sono, invece, tenute a dichiarare il numero degli occupanti non residenti presso la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli stessi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, è suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
9. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. In ragione della modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari successivi al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati (scaricabili dal sito internet dell'ente o disponibili presso lo sportello dell'ufficio tributi dell'ente).

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
- c) recapito postale e indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- f) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali al fine di provvedere al ritiro ovvero alla riconsegna dei contenitori assegnati, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), o via *e-mail*. Qualora venga trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo PEC o via *e-mail* si dovrà concordare con l'ufficio di riferimento la restituzione delle dotazioni altrimenti verranno addebitate in sede di bollettazione.

6. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 34 – Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, eventualmente specificate sugli inviti di pagamento.

2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti entro il mese di luglio dell'anno d'imposizione ed entro il mese di marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. Nel caso di pagamento in unica soluzione, il Comune procederà ad effettuare i dovuti conguagli a seguito del calcolo degli svuotamenti dei rifiuti effettuati dal contribuente tramite il servizio "porta a porta".

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo quando si verificano:

a) Gravi calamità naturali o pandemie;

b) Particolari situazioni di disagio socio-economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 35 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Articolo 36 – Accertamento e rateazione dei pagamenti

1. Dal 01.01.2020 l'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art.1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia a titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.

2. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.

3. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli interessi di mora.

4. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Articolo 37 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge e secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui all'art.1, commi da 785 a 814, legge 160/2019.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art.52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Articolo 38 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a

euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 39 - Inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Articolo 40 - Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
- 2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Articolo 41 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 42 - Reclami scritti, rettifica importi non dovuti e/o rimborsi e rateizzazioni

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o rimborso sono scaricabili dal sito internet dell'Ente, o disponibili presso lo sportello dell'ufficio tributi comunale. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Per quanto riguarda le richieste di rateizzazioni, le eventuali richieste di rimborso/compensazioni per somme non dovute o versamenti eccedenti il dovuto, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 43 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.